

Tribunale di Taranto, Sez. lavoro, 23 febbraio 2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La domanda è fondata.

L'espletata prova per testi ha univocamente confermato che, a partire dall'1.3.1996 (data di costituzione dell'azienda ospedaliera SS. Annunziata) e sino al 31.12.2002 (data di soppressione della stessa azienda), l'istante ha svolto le mansioni di responsabile del settore (divenuto poi unità operativa) concorsi pianta organica e personale convenzionato nell'ambito dell'area gestione del personale, gestendone le risorse umane e finanziarie e adottando sotto la propria responsabilità gli atti concernenti le procedure concorsuali, quali l'approvazione e pubblicazione del bando, la nomina delle commissioni esaminatrici, l'ammissione dei candidati, la stesura della graduatoria definitiva e il conferimento dell'incarico ai vincitori.

L'assegnazione di dette mansioni è stata poi formalizzata dalla amministrazione con deliberazioni del direttore generale della azienda ospedaliera SS. Annunziata 25.3.2000 n. 349 e 6.7.2000 n. 722 in atti, ove si evidenzia altresì la natura dirigenziale del relativo incarico nell'ambito del modello organizzativo dei servizi amministrativi definito con delibera 4.6.1998 n. 417; e analogo riconoscimento è contenuto nella nota del direttore dell'area gestione del personale 13.5.2004 pure in atti.

È in ogni caso indubitabile che le mansioni svolte dall'istante corrispondano, quantomeno a far data dal 4.6.1998, alle funzioni dirigenziali di direzione di struttura semplice previste dall'art. 27 co. 1 lett. b) del cenì 1998-2001 per la dirigenza del servizio sanitario nazionale, atteso che l'unità operativa cui l'istante era preposto costituisce appunto, secondo il modello organizzativo di cui alla delibera 4.6.1998 n. 417, una struttura semplice.

Palesamente infondata è poi la tesi - sostenuta dalla convenuta della irrilevanza, ai fini economici, dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego, in difetto di incarico formale, che peraltro nella specie è stato come detto conferito, sia pure per periodi limitati.

L'art. 52 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, infatti, dopo avere disposto al co. 1 che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dello inquadramento del lavoratore" e dopo avere indicato al co. 2 lett. a) e b) due particolari ipotesi in cui, per obiettive esigenze di servizio, il dipendente può essere legittimamente adibito a mansioni superiori, specificando altresì al co. 4 che in tali casi "per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore", stabilisce comunque, al co. 5, che "al di fuori delle ipotesi di cui al

co. 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore".

Tale norma è costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, ove il conferimento di mansioni superiori sia illegittimo, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico: cfr., tra le ultime, Cass. Sez. Un. 11.12.2007 n. 25837 e Cass. 17.4.2007 n. 9130.

In accoglimento della domanda, deve pertanto condannarsi l'Ausl Ta/1 a corrispondere all'istante le differenze retributive tra il trattamento economico contrattualmente previsto per la qualifica di dirigente amministrativo di struttura semplice e quello percepito quale collaboratore coordinatore amministrativo professionale esperto di categoria Ds, maturate a decorrere dall'1.7.1998 (quale dies a quo indicato in ricorso) e sino al 31.12.2002, con aggravio dei soli interessi legali (restando esclusa la rivalutazione monetaria ex art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724) decorrenti dal giorno di maturazione dei diritti.

Le spese di causa seguono la soccombenza ex *art. 91 c.p.c.* e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex *art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.

P.Q.M.

condanna l'Ausl Ta/1 a corrispondere all'istante le differenze retributive tra il trattamento economico di dirigente amministrativo di struttura semplice e quello di categoria Ds maturate nel periodo 1.7.1998 - 31.12.2002, oltre interessi legali dal giorno della maturazione dei diritti; condanna la convenuta a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 20,00 per esborsi, euro 600,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Michele Brunetti.

Taranto, 9.2.2010.

Depositata il 23 febbraio 2010